

N. R.G. 1054/2019



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione prima civile

nelle persone dei seguenti magistrati:

Carla Romana Raineri	Presidente
Massimo Meroni	Consigliere
Rossella Milone	Consigliere rel.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. r.g. **1054/2019** promossa in grado d'appello

DA

ELIO (C.F.

ASSUNTA S.A.S. DI

ELIO,

ROBERTO &

C. (C.F.

NEW FAMILY S.R.L. (C.F.

elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv.

(che li rappresenta e difende come da delega in atti

APPELLANTI

CONTRO

BANCA POPOLARE DI SONDRIO - SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI (C.F. 00053810149), elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. FEDI FABIO, che la rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv. MAJORANA ALESSANDRA (MJRLSN66D59L682I)

APPELLATA

CONCLUSIONI

Per ELIO ASSUNTA S.A.S. DI ELIO,
ROBERTO & C. e NEW FAMILY S.R.L.

Piaccia alla Corte d'Appello Adita, respinta ogni contraria istanza, previa ammissione in rito del presente appello, in accoglimento dei motivi di gravame proposti, riformare l'impugnata sentenza e per l'effetto, rigettare domanda riconvenzionale di controparte, accogliere le domande proposte nel primo grado di giudizio che di seguito si riportano:

Nel merito:

a. Accertare e dichiarare la nullità e/o l'invalidità e/o l'illegittimità del contratto di prestito d'uso d'oro particolarmente in relazione alle clausole di pattuizione dell'interesse usurario (oggettivo e/o soggettivo), anatocistico e

del tasso d'interesse ultralegale; e, per l'effetto, accertare e dichiarare l'illegittima applicazione di interessi e condizioni economiche non dovuti per la somma che a qualsiasi titolo emergerà dall'istruttoria e, conseguentemente, condannare la banca alla restituzione al Sig.

Elio della somma indebitamente addebitata e/o riscossa così come sopra indicata a titolo di danno emergente, oltre agli interessi dal fatto al saldo in favore dell'attore ed oltre il risarcimento del lucro cessante per una somma non inferiore quella determinata per il danno emergente ovvero per quella diversa maggiore o minore somma che verrà accertata in corso di causa anche con l'ausilio di criteri equitativi, ed oltre ogni eventuale ed ulteriore danno patrimoniale, non patrimoniale e morale subito dall'attore stesso in conseguenza degli illeciti compiuti dalla banca nella misura che verrà provata in corso di causa o liquidata in via equitativa dal Giudice adito.

b. Accertare e dichiarare l'illegittimità della revoca delle linee di credito ai danni del Sig. Elio e per l'effetto condannare la banca al risarcimento di tutti i danni conseguenti a tale condotta da quantificarsi in via equitativa.

c. Accertare e dichiarare l'illegittimità della segnalazione presso la Centrale Rischi e per l'effetto condannare la banca al risarcimento dei danni tutti subiti e subendi da parte del Sig. Elio, della Assunta sas di

Elio, Roberto & C. da quantificarsi in via equitativa.

In via istruttoria:

d. acquisire il fascicolo d'ufficio dei procedimenti iscritti al n. 1015/213 RG e 1015-1/2013 RG;

e. disporre integrazione della ctu espletata nel primo grado di giudizio con i quesiti formulati in atti e reiterati in comparsa conclusionale.

In ogni caso:

f. col favore delle spese, dei diritti e degli emolumenti di entrambi i gradi di giudizio e del giudizio cautelare svolto in corso di causa, da attribuire allo scrivente procuratore, il quale dichiara di averne fatto anticipo ex art. 93 cpc.

Per BANCA POPOLARE DI SONDRIO - SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI

Voglia l'Ecc.ma Corte adita, contrariis reiectis, così giudicare:

Nel merito:

= rigettare le domande avversarie tutte, con qualunque statuizione, perché infondate in fatto ed in diritto confermando integralmente la sentenza di primo grado

In ogni caso

= Vittoria di spese, e compensi di entrambi i gradi di giudizio

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il 22.10.2001 Elio _____ e Banca Popolare di Sondrio Società Cooperativa per Azioni (da qui anche solo la Banca) hanno concluso un contratto denominato “*prestito d'oro in uso*”, avente ad oggetto 10 kg. di oro

(doc. 1 appellanti e doc. 3 appellata) e collegato al contratto di conto corrente n. 2392/46, stipulato fra le parti il 24.9.2001 (doc. 6 appellata).

Il contratto di prestito d'uso d'oro prevedeva quale corrispettivo a carico del cliente la corresponsione di un interesse del 2,25% annuo, da computarsi in via posticipata, *“al 31.03, 30.06, 30.09 e 31.12 di ogni anno, calcolato in dollari USA sul valore dell'oro in prestito al prezzo risultante dalla media dei “fixings” di Londra per il periodo di riferimento”* (clausola 5 docc. 1 e 3 citt.)

Il rapporto fra le parti è proseguito sino al 9.4.2013, quando la Banca, dopo aver inviato una serie di solleciti di pagamento, ha comunicato il recesso dal contratto di conto corrente di appoggio (su cui veniva addebitato l'interesse dovuto quale corrispettivo del prestito d'uso d'oro) e la revoca dell'affidamento (v. doc. 14 Banca).

Dopo il recesso la Banca, non avendo ricevuto la restituzione dell'oro dato in prestito, ha applicato la clausola del contratto che prevedeva che il cliente dovesse restituire il valore dell'oro calcolato al momento della restituzione, ed ha addebitato il relativo importo.

In data 24.6.2013 Elio e le società Assunta S.a.s di Elio, Roberto & C., New Family S.r.l. e CCT Costruzioni S.r.l. hanno citato in giudizio Banca Popolare di Sondrio Società Cooperativa per Azioni, chiedendo, in sintesi e per quanto ancora rileva:

- di accertare e dichiarare la nullità del contratto di prestito d'uso d'oro e condannare la convenuta alla restituzione dell'indebito;

- di accertare e dichiarare l'illegittimità del recesso della Banca dal suddetto contratto nonché l'illegittimità della segnalazione, da parte della Banca, di
alla Centrale Rischi della Banca d'Italia;
- di condannare la Banca al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, subiti anche dalle Società attrici alle quali partecipava, per il rifiuto da parte di talune banche all'erogazione di finanziamenti.

La Banca Popolare di Sondrio si è costituita nel giudizio di primo grado chiedendo il rigetto delle domande della parte attrice e proponendo a sua volta domanda riconvenzionale al fine di sentir condannare al pagamento di Euro 135.006,18, quale saldo debitore relativo al contratto di prestito d'uso d'oro e al conto corrente n. 2392/46.

La somma richiesta dalla Banca era stata calcolata detraendo, dagli importi dovuti a seguito del recesso dal conto corrente e della revoca del prestito, gli importi che la stessa Banca aveva già ottenuto prima del giudizio mediante l'escussione di pegni che aveva nel tempo richiesto a e che questi aveva concesso.

Espletata l'istruttoria mediante c.t.u. contabile, il Tribunale di Sondrio ha pronunciato la sentenza n. 24/19, con la quale ha rigettato le domande attoree e parzialmente accolto la domanda riconvenzionale, condannando la parte attrice al pagamento, in favore della convenuta, di Euro 133.860,39.

Il Tribunale ha calcolato tale somma sottraendo dall'ammontare della somma richiesta dalla convenuta la somma di Euro 1.145,79, in adesione alle

conclusioni della ctu, che aveva rilevato la concreta applicazione da parte della Banca di un interesse lievemente superiore a quello pattuito.

Il Tribunale, in sintesi:

-ha escluso la nullità del prestito d'uso d'oro, ritenendo che l'accordo fra le parti fosse qualificabile come contratto atipico e che non ricorresse il vizio della mancanza di causa né la violazione della normativa antiusura;

-ha ritenuto che i contratti stipulati fra le parti contenessero la previsione del tasso di interesse ultralegale e della capitalizzazione degli interessi, in conformità alla normativa vigente;

-ha ritenuto legittimo il recesso dal contratto da parte della convenuta;

-ha ritenuto infondata la domanda della parte attrice di risarcimento dei danni cagionati dal rifiuto di ulteriori finanziamenti.

Il Tribunale ha, poi, ritenuto pienamente provato nell'*an* e quasi interamente nel *quantum* il credito della Banca ed ha accolto la domanda riconvenzionale nei limiti indicati.

Gli odierni appellanti avevano anche richiesto in corso di causa un provvedimento cautelare ex art. 700 c.p.c. in relazione alla segnalazione alla Centrale Rischi da parte della Banca convenuta, deducendo che il credito non era stato correttamente segnalato quale credito contestato.

Tale sub-procedimento si era concluso con una pronuncia di cessazione della materia del contendere, avendo la Banca proceduto alla modifica della segnalazione dopo la notifica del ricorso.

Il Tribunale, infine, con la sentenza che ha definito il giudizio ha posto le spese di lite della fase cautelare interamente a carico della parte attrice, compensando parzialmente, nei limiti di un sesto, le spese relative al merito.

Gli attori soccombenti, ad eccezione di CCT Costruzioni S.r.l., hanno impugnato la sentenza del Tribunale con quattro motivi d'appello.

La Banca si è costituita anche nel giudizio di secondo grado ed ha resistito all'impugnazione.

La causa è stata posta in decisione sulle conclusioni di cui in epigrafe, con assegnazione di termini per gli scritti conclusivi.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il **primo motivo** d'appello gli appellanti si dolgono che la sentenza abbia condiviso le conclusioni della c.t.u., secondo la quale i tassi d'interesse applicati dalla Banca al contratto di prestito d'uso d'oro non superavano la soglia usuraria.

Gli appellanti lamentano che la c.t.u. non abbia considerato, ai fini del calcolo del TEG, necessario per la verifica dell'usurarietà, le oscillazioni del valore dell'oro e del cambio Euro/Dollaro americano.

Secondo gli appellanti la Banca avrebbe calcolato gli interessi nel corso del rapporto prendendo come riferimento il valore sempre maggiore dell'oro, giovandosi così della sua oscillazione, e di tale oscillazione dovrebbe tenersi conto nella verifica del tasso effettivo.

La c.t.u. non avrebbe poi, erroneamente, considerato la componente di costo, contrattualmente prevista, derivante dalla mancata restituzione dell'oro.

Ritiene la Corte che il motivo sia infondato.

Secondo la parte appellante, come si è accennato, nel calcolo del TEG del contratto di prestito d'uso d'oro dovrebbero rientrare le oscillazioni del prezzo dell'oro e del cambio dollaro/euro, utilizzate per determinare il corrispettivo dovuto quale interesse sul capitale rappresentato dal valore dell'oro, nonché il costo contrattualmente previsto per il caso di mancata restituzione dell'oro.

Ritiene la Corte, invece, che sia corretta la soluzione seguita dal Tribunale poiché le oscillazioni del prezzo dell'oro e del cambio dollaro/euro previste dal contratto stipulato fra le parti (v. clausola 5 cit.) entrano nel computo dell'interesse trimestralmente dovuto allo stesso modo in cui entrano in tale computo le oscillazioni dell'indice in ogni contratto nel quale il tasso di interesse sia indicizzato.

Tali oscillazioni non costituiscono un costo rilevante ai fini della verifica dell'usurarietà che, peraltro, si effettua con riferimento al momento, statico, della pattuizione, non assumendo rilievo eventuali superamenti sopravvenuti in corso di rapporto.

Anche l'importo previsto contrattualmente per il caso di mancata restituzione dell'oro non può entrare nel calcolo dei costi collegati all'erogazione del credito poiché, nel contratto atipico che le parti hanno stipulato, tale importo, che il cliente è obbligato a pagare se non restituisce l'oro ricevuto in prestito,

è assimilabile alla restituzione di un capitale, a cui viene dato il valore del tempo della restituzione.

Il contratto si caratterizza, quindi, per la sua aleatorietà, nel senso che può esservi un'oscillazione di valore dell'oro fra il momento del prestito e quello della cessazione del rapporto (in cui il cliente è obbligato a restituire l'oro o il valore dello stesso al tempo della cessazione), ma si tratta di una variabile dipendente dal mercato e non di condizioni concordate fra le parti, che possano assumere rilievo ai fini della verifica di usurarietà.

Con il **secondo motivo** di appello, nel quale vengono ricomprese in modo non del tutto lineare una molteplicità di doglianze, viene censurata la sentenza per aver accolto la domanda riconvenzionale con la quale la Banca ha chiesto l'accertamento del proprio credito e la condanna al pagamento della somma residua dovuta.

Secondo la parte appellante la sentenza sarebbe erronea poiché la Banca non sarebbe riuscita a provare il credito, ed in particolare:

1. mancherebbe la prova della consegna dell'oro e del valore del prestito;
2. mancherebbe la prova del *quantum* della pretesa avversaria;
3. il recesso sarebbe illegittimo perché la Banca non avrebbe rispettato il preavviso di un giorno previsto dal contratto, ma avrebbe comunicato un recesso immediato;
4. mancherebbe la prova del saldo del conto corrente e in particolare si dovrebbe rilevare:

- a)-la mancanza, nel contratto di conto corrente, del tasso di interesse debitore “entro fido”;
- b)-la illegittima applicazione di oneri e spese;
- c)-la capitalizzazione trimestrale degli interessi in violazione degli articoli 2 e 6 delibera CICR 09.02.2000, che ponevano la condizione che il tasso, rapportato su base annua, fosse stabilito per iscritto.

Ritiene la Corte che anche tale motivo sia infondato.

Seguendo l'ordine suindicato si può rilevare quanto segue.

Sul punto n. 1

Il Tribunale correttamente ha ritenuto provata la consegna dell'oro a la prova risulta dalla sottoscrizione del contratto, nel quale vi è la dichiarazione di ricevimento in consegna dell'oro che, nella parte relativa alla quantità ricevuta, va collegata alla richiesta di prestito, sempre sottoscritta da nella quale tale quantità è chiaramente indicata.

L'avvenuta consegna risulta poi dal tenore complessivo delle difese della parte appellante, la quale in primo grado, pur avendo sollevato molteplici doglianze, non ha lamentato il mancato adempimento da parte della Banca della prestazione di consegna dell'oro, formulando, invece, richieste che presupponevano l'avvenuta esecuzione di tale prestazione.

La mancata indicazione nel contratto del valore dell'oro al momento della stipula non può costituire un vizio che inficia il contratto, poiché nel contratto

vi è il rinvio *per relationem* al fixing di Londra, che indica la quotazione ufficiale dell'oro sul mercato di Londra.

Sul punto n.2

Sulla mancata prova del *quantum* si può osservare che la sentenza appellata ha richiamato l'accertamento compiuto dal ctu sui documenti prodotti e cioè, oltre che sui contratti, su tutti gli estratti conto depositati.

La sentenza, pertanto, aderendo alle conclusioni della ctu, ha ritenuto che l'importo richiesto, ad eccezione di una piccola parte relativa ad interessi applicati in misura superiore a quella pattuita, corrispondesse alle pattuizioni contrattuali.

La parte appellante non ha in primo grado sollevato contestazioni specifiche su tali conclusioni della ctu (che sono state contestate dal consulente di parte attrice solo con riferimento all'usura).

Inoltre risulta dal fascicolo d'ufficio di primo grado che il ctu in sede di operazioni peritali aveva chiesto alle parti di integrare la documentazione con gli elementi utilizzati dalla Banca per determinare il capitale su cui erano stati calcolati gli interessi addebitati (v. istanza ctu 6.8.2015): a tale richiesta entrambe le parti hanno prestato assenso (v. verbale udienza 7.10.2015).

Non può, quindi, ritenersi, a fronte della produzione documentale utilizzata sull'accordo delle parti per lo svolgimento della consulenza nonché della mancata contestazione delle conclusioni dell'accertamento tecnico svolto su tali documenti, che la sentenza abbia erroneamente ritenuto provato il *quantum*.

Sul punto n.3

Anche se nella comunicazione di recesso la Banca ha utilizzato la locuzione “*con effetto immediato*” (doc. 14 Banca), il recesso non poteva produrre effetti prima di un giorno dalla comunicazione, essendo previsto in contratto un preavviso di almeno un giorno (clausola 8 doc. 1 appellante).

La comunicazione di recesso è stata ricevuta da _____ il 12.4.2013 (v. doc. 14 cit.) e non è stata imprevista o imprevedibile, perché la Banca aveva inviato tra il 15.9.2010 e il 10.7.2012 sei solleciti di pagamento (docc. 7/12 Banca).

L’addebito sul conto corrente della somma pari al controvalore dell’oro che non è stato restituito è stato effettuato il 24.4.2013 (doc. 6 Banca), sicché fra la comunicazione del recesso e l’addebito delle somme dovute è trascorso ben più di un giorno.

La S.C., in fattispecie analoga ha ritenuto che “*Nel contratto di apertura di credito bancario a tempo indeterminato, il termine previsto per il preavviso di recesso dall'art. 1845 cod. civ. può essere convenzionalmente stabilito dalle parti e - anteriormente alla introduzione della disciplina sui contratti del consumatore, avvenuta ad opera dell'art. 25 della legge 6 febbraio 1996, n. 52 - può essere fissato in un solo giorno, salvo il rispetto della buona fede "in executivis"* (Cass. 2642/03).

Nel caso di specie l’invio delle sei comunicazioni suindicate nell’arco di circa due anni consente di ritenere che la buona fede sia stata rispettata.

Sul punto n. 4

a)- Il tasso debitore “entro fido” risulta previsto, essendo indicato nel contratto di prestito d’uso, che prevede espressamente un tasso per gli interessi da pagare quale corrispettivo del prestito.

Il contratto di conto corrente era di “appoggio”, nel senso che gli interessi dovuti per il prestito d’uso, calcolati al tasso previsto dal contratto di prestito, venivano addebitati sul conto corrente, ma ciò non implicava che il contratto di conto corrente dovesse indicare (anche) il tasso entro fido, essendo tale previsione già contenuta nel contratto di prestito.

b)- Sulla c.m.s. il Tribunale, correttamente, non ha preso in esame le doglianze poiché le ha ritenute nuove in quanto formulate solo in comparsa conclusionale (pag. 3 sentenza appellata).

L’appellante reitera tali doglianze senza indicare motivi di erroneità della sentenza in ordine alla dichiarata novità della domanda, sicchè il motivo risulta inammissibile.

Su spese e oneri addebitati sul conto corrente il Tribunale ha, invece, rilevato la conformità degli addebiti alle pattuizioni contrattuali e alle variazioni ritualmente comunicate ex art. 118 TUB, risultanti dal doc. 6 Banca e in particolare dalle comunicazioni del 30.9.2009, 30.9.2010, 31.12.2010, 31.3.2014, 30.6.2011, 31.3.2012, 30.6.2012, 31.12.2012, e 31.3.2013.

L'appellante deduce che non vi sarebbe prova della ricezione delle comunicazioni di variazione.

In realtà, a prescindere dalla comunicazione delle variazioni richiamata dal Tribunale, risulta dall'esame del fascicolo di primo grado che, così come ha eccepito l'appellata, dopo la costituzione della Banca e la formulazione della domanda riconvenzionale, non vi è stata con le prime difese una contestazione specifica da parte degli odierni appellanti in ordine alle spese e agli oneri applicati sul conto corrente.

Nell'atto di appello la contestazione rimanda, infatti, alla comparsa conclusionale di primo grado, con ciò confermando la tardività della doglianza (che prima della conclusionale era stata sollevata in primo grado soltanto con le note autorizzate depositate prima della pronuncia su una istanza ex art. 186 *quater* c.p.c. richiesta dalla Banca dopo la chiusura dell'istruttoria, e quindi tardivamente; nessuna traccia di tale doglianza si rinviene, invece, nella memoria istruttoria e di replica istruttoria, mentre la memoria n. 1 di cui all'art. 183 co. 6 c.p.c. non risulta depositata dalla parte attrice).

c)-anche la contestazione relativa alla capitalizzazione è tardiva e comunque il tasso debitore annuo risulta indicato nel contratto di conto corrente (8,50%), sicchè non vi è alcuna nullità ex art. 117 TUB.

In ogni caso in punto di diritto in ordine alla mancata indicazione nel contratto del TAE (tasso annuo effettivo) risultante dalla capitalizzazione trimestrale degli interessi, ai sensi dell'art. 6 Delibera CICR 9.2.2000, si può osservare che tale mancata indicazione non determinerebbe nullità della clausola (neppure ex artt. 1346 e 1284 c.c. richiamati dall'appellante), ma al più si rifletterebbe sulla trasparenza delle condizioni, con conseguenze che qui non sono state invocate.

Con il **terzo motivo** d'appello le parti appellanti censurano la sentenza per aver rigettato la domanda di risarcimento dei danni causati dall'illegittimo recesso della Banca dal contratto di prestito d'uso e dalla segnalazione alla Centrale Rischi della Banca d'Italia.

Gli appellanti sostengono che, indipendentemente dalla clausola contrattuale di recesso, la Banca avrebbe agito arbitrariamente e in violazione della regola della buona fede.

La segnalazione alla Centrale Rischi sarebbe illegittima poiché effettuata ancor prima della revoca delle linee di credito e senza che _____ versasse in situazione di sofferenza.

Il recesso dal contratto e la segnalazione alla Centrale Rischi avrebbero danneggiato sia _____ che i soggetti giuridici a lui riferiti — New Family Srl, Assunta Sas di _____ Elio, _____ Roberto & C. — che non sarebbero riusciti ad ottenere ulteriori finanziamenti da altri istituti di credito.

Ritiene la Corte che il motivo sia infondato.

Si è già detto che il recesso dal contratto di prestito d'uso non può considerarsi illegittimo e che non vi è stata violazione della buona fede, essendo stato il recesso preceduto da solleciti di rientro dall'esposizione debitoria ripetuti nel corso dei due anni precedenti.

Sulla segnalazione alla Centrale Rischi il Tribunale ha respinto la domanda risarcitoria rilevando che la legittimità del recesso escludeva in radice la risarcibilità del danno per la mancata concessione di ulteriori finanziamenti.

In ordine all'ulteriore presupposto dell'"insolvenza" richiesto per la legittimità della segnalazione si può osservare che la Banca ha prodotto in primo grado, con l'istanza ex art. 186 quater c.p.c. che ha formulato dopo la chiusura dell'istruttoria, due ordinanze del Tribunale di Bergamo pronunciate sul ricorso *ante causam* ex art. 700 c.p.c. e sul relativo reclamo proposti dagli odierni appellanti (docc. 22 e 25) contro l'odierna appellata per ottenere la cancellazione della segnalazione a sofferenza.

Il Tribunale di Bergamo ha ritenuto, seppure in via cautelare, che la segnalazione non sia stata illegittima per varie ragioni tra le quali le Risultanze della Centrale Rischi al maggio 2013, da cui emergeva che al momento della segnalazione aveva una esposizione debitoria anche nei confronti di altri soggetti.

Risulta pertanto corretta, con l'integrazione di tale ulteriore rilievo, la decisione di rigetto della domanda risarcitoria, non potendosi reputare

illegittima la segnalazione a sofferenza effettuata sulla base di un debito esistente, in presenza di segnali evidenzianti l'incapacità di adempiere regolarmente alle proprie obbligazioni.

Il **quarto motivo** di appello si riferisce alla liquidazione delle spese di lite.

Il Tribunale ha compensato le spese di lite del merito nei limiti di un sesto, ponendo i residui 5/6 a carico della parte attrice ed ha condannato la parte attrice al pagamento integrale delle spese del procedimento cautelare in corso di causa.

Gli appellanti, oltre a chiedere la riforma sulle spese relative al merito quale conseguenza dell'accoglimento del gravame, deducono che il giudizio cautelare in corso di causa si è concluso con una pronuncia di cessazione della materia del contendere poiché, a seguito della notifica del ricorso, la Banca ha modificato la segnalazione alla Centrale Rischi, indicando il credito come contestato, secondo la richiesta di essi appellanti.

La statuizione di condanna alle spese di lite della fase cautelare, pertanto, viene reputata erronea poiché in contrasto con la regola della soccombenza virtuale.

La parte appellata resiste anche a questo motivo di impugnazione, deducendo che la parte appellante è comunque soccombente nel merito e che sul cautelare per la segnalazione alla Centrale Rischi si è pronunciato anche il Tribunale di Bergamo, respingendo la richiesta.

Ritiene la Corte che tale motivo sia parzialmente fondato.

Si deve rilevare che il cautelare *ante causam* su cui si è pronunciato il Tribunale di Bergamo riguardava la richiesta di cancellazione della segnalazione a sofferenza, mentre il cautelare che è stato proposto in corso di causa nel primo grado di giudizio concluso con la sentenza qui appellata riguardava la richiesta di modificare la segnalazione dello stato del rapporto da credito non contestato a credito contestato.

A questa richiesta non hanno fatto seguito domande nel merito, avendo l'adempimento spontaneo della Banca, dopo la notifica del ricorso cautelare, soddisfatto l'interesse della parte ricorrente.

Non può, quindi, ritenersi, in base alla valutazione della soccombenza virtuale, che la parte odierna appellante fosse soccombente rispetto alla richiesta formulata con il ricorso cautelare in corso di causa.

Le spese del sub-procedimento cautelare, pertanto, tenuto conto di tale valutazione e comunque dell'adempimento immediato da parte della Banca alla correzione della segnalazione, possono essere interamente compensate, ferme nel resto le altre statuizioni della sentenza appellata.

Le spese del presente grado, tenuto conto dell'accoglimento parziale dell'appello, possono essere compensate in ragione di 1/6 ed essere poste a carico della parte appellante per i residui 5/6, come liquidati in dispositivo, secondo i valori medi e con esclusione della fase istruttoria, che in appello non ha avuto luogo .

P.Q.M.

La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, così dispone:

1. accoglie parzialmente l'appello e, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Sondrio n. 24/19, a modifica del capo 6) del dispositivo compensa interamente fra le parti le spese del procedimento cautelare in corso di causa;
2. conferma nel resto l'impugnata sentenza;
3. compensa le spese di lite del grado d'appello nella misura di 1/6;
4. condanna gli appellanti al pagamento dei residui 5/6, liquidati in euro 7.929,16 per compensi, oltre rimborso forfetario nella misura del 15% e oltre Iva e Cpa.

Così deciso in Milano il 7.4.2021

Il Consigliere est.

Rossella Milone

Il Presidente

Carla Romana Raineri